

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 279

presentata dai Consiglieri regionali

CANU - COSSA - CAREDDA - PIGA - MANCA Ignazio - CERA - GIAGONI - FANCELLO -  
SATTA Giovanni - SECHI - PERU - STARA - SATTA Giovanni Antonio - DERIU - PIU - PINNA -  
MUNDULA - CUCCU - MAIELI

il 2 agosto 2021

Istituzione del registro dei piatti tipici tradizionali dei comuni della Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La crescente presa d'atto delle peculiarità e delle tipicità della nostra Isola è sicuramente un elemento identitario di grande importanza ma, nell'attuale economia globalizzata, è anche uno straordinario strumento di valenza economica, il cui rafforzamento consente di ipotizzare una rivoluzione nel nostro modello di sviluppo regionale, che sia finalmente orientato alla valorizzazione dell'unicità sarda, che può diventare un formidabile "vantaggio competitivo", in grado di modificare radicalmente la crescita sociale ed economica della nostra terra.

La lunga azione politica sui temi dell'insularità, che ha coinvolto l'intera classe dirigente sarda, è stata più recentemente affiancata dalla grande iniziativa che punta a far entrare l'antica civiltà nuragica e prenuragica sarda nel "patrimonio dell'umanità", tutelato dall'UNESCO.

L'accesso alla lista sottoposta al patrocinio dell'UNESCO, al di là dell'indubbio e prestigioso significato intrinseco, ha ancora una volta l'obiettivo di raccogliere tutti i sardi intorno all'identità profonda della propria storia, unica e irripetibile nel mondo antico, trasformando il senso di appartenenza e di coesione comunitaria in una fondamentale opportunità economica.

Nel mercato globale sempre più conta la riconoscibilità del "prodotto" offerto, che deve differenziarsi in modo intellegibile e immediatamente percepito da tutti gli altri prodotti simili, comunque disponibili per il consumatore.

È per questo che l'individuazione di un brand sardo collegato alla terra dei nuraghi, che abbia appeal e fascino e sia contemporaneamente "non sovrapponibile" a qualsiasi altra offerta, rappresenta un'occasione imperdibile per la svolta della Sardegna verso un nuovo progetto di sviluppo, finalmente

coerente con i valori profondi della nostra civiltà e della nostra società e insieme sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

Se saremo capaci sino in fondo, potremmo consegnare alle generazioni venture una ricchezza destinata a crescere invece che ad essere consumata!

In questo contesto nasce la presente proposta di legge, rivolta alla valorizzazione dei piatti tipici tradizionali e delle eccellenze enogastronomiche di ciascun comune della Sardegna, sia attraverso la ricerca filologica delle pietanze tradizionali che si sono perse, che attraverso l'individuazione e la valorizzazione dei piatti che, ancor oggi, rappresentano il centro dell'offerta genuina della nostra lunga e consolidata tradizione culinaria.

La presente proposta nasce con sequenza dal basso verso l'alto, mantenendo dunque focus e protagonismo sulle comunità locali, siano essi i consigli comunali e i sindaci oppure le associazioni dei cittadini impegnate nella ricerca e nella conservazione dei costumi locali.

Saranno le comunità locali a segnalare le peculiarità tipiche del "piatto" di cui si trasmette la ricetta e a chiedere l'inserimento nell'apposito elenco regionale che sarà denominato registro dei "piatti tipici tradizionali".

Le ricadute "locali" collegate alla "rete dei piatti tipici tradizionali" sono pressoché infinite: è evidente che la stessa attività di ricerca e di confronto necessaria per la proposizione delle ricette stimola l'approfondimento storico degli usi e delle tradizioni, consente il recupero di antiche festività locali, permette il ripristino di reti di azione comune tra differenti comunità, riportando alla luce legami, scambi commerciali, relazioni ormai lontane nel tempo.

Molte delle azioni positive evocate dall'attuazione della presente legge sono dunque almeno in parte da costruire e da rafforzare sulla base dell'evidenza, per cui è molto importante che la Regione utilizzi strumenti di raccordo e di stimolo "working progress" che possiedano sufficiente duttilità per poter essere adattati alle esigenze emergenti.

Le azioni di sostegno affidate al coordinamento regionale (che diventa pertanto indispensabile) possono essere ascritte a due filoni fondamentali: quelle da attuare comunque all'interno dei confini regionali e quelle da attivare all'esterno della Regione.

Tra le prime rientrano tutte le iniziative a sostegno dell'associazionismo locale, della ricerca storica sui piatti, della definizione delle antiche ricette, ma anche della collaborazione in rete tra le singole associazioni e tra le comunità locali legate alle medesime tradizioni. Ancora tra le prime rientrano tutte le attività di promozione locale (premi storici, rassegne specifiche, concorsi di degustazione, ricerca di testimonial, definizione di logo e di mascotte) che facciano crescere la "cultura del piatto tipico", come orgoglioso momento di rivalutazione della tradizione.

Tra le seconde (iniziative esterne di sostegno da parte della RAS) rientrano quelle finalizzate a raccordare la "rete del piatto tipico della tradizione locale sarda" con tutte le altre iniziative di marketing identitario che la Regione intende intraprendere a supporto della nuova idea di sviluppo economico basato sulla valorizzazione dell'identità e della sostenibilità.

Nel dettaglio, l'articolo 1 declina lo spirito della legge e gli obiettivi generali che essa si propone.

All'articolo 2 viene definita l'istituzione del "Registro dei piatti tipici tradizionali".

All'articolo 3 sono dettagliate le modalità di inserimento dei piatti tipici nel Registro. Come si è anticipato, viene valorizzato il protagonismo e la vivacità di iniziativa delle singole comunità locali, in un contesto che privilegia la massima semplicità dell'introduzione dei nuovi piatti, lasciando in questa fase alla Regione il mero ruolo di "ente certificatore".

L'articolo 4 istituzionalizza l'attività dell'associazionismo di comunità, valorizzando l'azione locale, che viene raccordata dalla regia regionale.

L'articolo 5 indica le azioni di sostegno messe in capo dalla Regione, che hanno il compito di rafforzare le azioni interne a favore della cultura del "piatto tipico tradizionale" e dei suoi innumerevoli elementi di accompagnamento tradizionali, ma anche di raccordare tali attività con le complessive azioni di marketing attivate dalla Regione a sostegno del nuovo indirizzo di sviluppo identitario e sostenibile. E' indispensabile che le attività previste nell'articolo 5 siano puntualmente verificate e aggiornate periodicamente, in modo da essere continuamente adeguate all'evoluzione degli obiettivi della legge.

L'articolo 6 individua i piani di sostegno del piatto tipico tradizionale, tesi a stimolare e sostenere progetti finalizzati alla promozione, garantire la qualità dell'offerta, valorizzare le lavorazioni, raccordare le azioni di ricerca, promozione e marketing.

Infine l'articolo 7 norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge e l'articolo 8 ne disciplina l'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità della legge

1. Nel rispetto dello Statuto e degli obblighi nazionali ed internazionali, nell'ambito del proprio territorio, la Regione promuove iniziative economiche, scientifiche e culturali per la valorizzazione dell'identità regionale, per la tipizzazione e la garanzia della qualità dell'offerta specifica dei singoli territori.

2. In particolare, la Regione sostiene e salvaguarda la tradizione dell'arte culinaria locale, supporta lo sviluppo della ristorazione tradizionale di qualità e favorisce la valorizzazione delle peculiarità ai fini del sostegno alla produzione e del potenziamento dell'offerta di accoglienza e turistico recettiva, garantendo la tutela qualitativa del consumatore.

### Art. 2

#### Istituzione del Registro dei piatti tipici tradizionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, presso la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna è istituito il "Registro dei piatti tipici tradizionali", contenente l'indicazione del nome della pietanza, il comune di riferimento e la ricetta di preparazione.

### Art. 3

#### Inserimento nel Registro

1. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, avviene su istanza del comune di riferimento, che fornisce tutte le informazioni necessarie. L'iscrizione può essere proposta anche dalle associazioni del territorio, previo assenso del comune di competenza. La richiesta è vagliata dall'apposita commissione, istituita con decreto del Presidente della Regione, che motiva la pro-

pria risposta entro trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. In assenza di risposta entro trenta giorni, la richiesta si intende accettata e l'inserimento nel Registro avviene in modo automatico. Nel caso di piatti tipici che siano patrimonio condiviso di territori sovracomunali, la domanda può essere presentata congiuntamente dai sindaci interessati. Nel caso di piatti simili, che presentino però individualità differenziata e specifica, è possibile l'iscrizione multipla, con la specificazione del comune di riferimento.

#### Art. 4

##### Elenco delle associazioni enogastronomiche locali

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito l'Elenco delle associazioni di promozione enogastronomica locale che si impegnano a collaborare con la Regione per effettuare ricerche, anche di tipo storico, sulle pietanze tipiche della tradizione locale, contribuendo all'implementazione del Registro di cui all'articolo 2 e alla diffusione dei valori identitari della cucina tipica sarda tradizionale.

#### Art. 5

##### Azioni regionali di sostegno

1. La Regione, in collaborazione con le Associazioni di promozione enogastronomica locale, con le Pro Loco e con le associazioni di operatori del settore enogastronomico e turistico si impegna a sostenere tutte le necessarie azioni di marketing finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati ai prodotti tipici sardi tradizionali e svolge azione di vigilanza e garanzia sulla qualità dei produttori primari, dei prodotti, dei piatti e della catena della ristorazione aderente al progetto.

#### Art. 6

##### Piano di sostegno del piatto tipico tradizionale

1. In collaborazione con i rappresentanti del Registro, con i comuni e con le associazioni enogastronomiche locali, la Presidenza della Re-

gione predispone annualmente un "Piano di sostegno del piatto tipico tradizionale", le cui azioni sono costantemente aggiornate in base all'evidenza dei risultati ottenuti, con l'obiettivo di:

- a) stimolare e sostenere specifici progetti finalizzati alla crescita della rete locale di attività di promozione del "piatto tipico tradizionale";
- b) garantire la qualità dell'offerta, puntando alla massima tutela del consumatore, anche attraverso la piena collaborazione con gli organismi e le associazioni di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio;
- c) contribuire all'individuazione di produzioni agroalimentari peculiari e caratteristiche, valorizzando le lavorazioni e le confezioni tradizionali che, per la loro rilevanza e particolarità, meritino il pieno recupero e l'inserimento nel Registro regionale dei piatti tipici tradizionali;
- d) raccordare le azioni di ricerca, promozione e marketing svolte dalla rete aderente al Registro con tutte le altre attività analoghe svolte dall'associazionismo che promuove la valorizzazione del territorio e cura la crescita dei valori identitari condivisi delle comunità locali;
- e) inserire tutte le azioni promosse dalla presente legge nel contesto complessivo delle azioni di promozione e marketing svolte dalla Regione nel nuovo progetto di sviluppo regionale identitario e sostenibile.

## Art. 7

### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma sono quantificati in complessivi euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e agli stessi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 e articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5), iscritte per gli anni 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del c (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni; alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi si provvede con legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

spesa

missione 14 - programma 01 - titolo 1

2021	euro	1.000.000
2022	euro	1.000.000
2023	euro	1.000.000

in diminuzione

spesa

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024

2021	euro	1.000.000
2022	euro	1.000.000
2023	euro	1.000.000.

#### Art. 8

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)